


SENTENZA N.

N. 67762/2003

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 3.04.2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted]
(c.f. [redacted]), elettivamente domiciliati in Milano c.so di Porta
Romana 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Smedile, che li rappresenta e difende,
per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 11.03.05;

ATTORI

CONTRO

[redacted] di [redacted] (c.f.
[redacted]), in persona della titolare sig.ra [redacted] e [redacted] (c.f.
[redacted]) elettivamente domiciliati in Milano P.le Susa 11, presso lo
studio degli avv.ti Pasquale Corrado ed Elena Bietti, che li rappresentano e difendono,
per procura a margine e in calce della comparsa di costituzione e risposta-

CONVENUTI

e contro

W

[redacted] (c.f. [redacted] elettivamente domiciliato in Milano via Dei Piatti n. 8, presso lo studio dell'avv. Daniele Inzani, che lo rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta-

CONVENUTO

e contro

[redacted] e M [redacted] res. in Milano C.so Como 9;

CONVENUTE CONTUMACI

Oggetto: accertamento illegittimità aperture lucifere, condanna alla regolarizzazione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio i sigg. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per sentir accertare la non conformità, a norme di legge, delle aperture lucifere di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà dei singoli convenuti, sull'area cortilizia di proprietà degli attori e condannare, conseguentemente, ciascuno dei convenuti alla esecuzione delle necessarie opere per rendere le rispettive aperture lucifere verso l'area cortilizia degli attori, conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c..

Si costituivano in giudizio i convenuti, ad eccezione di [REDACTED] e [REDACTED] che venivano dichiarate contumaci.

In particolare, la ditta [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto ritenendo e qualificando le aperture in contestazione quali vedute e, in via subordinata, chiedevano accertarsi l'intervenuta usucapione, in loro favore, di un diritto di servitù di aria e luce a carico dell'immobile di proprietà degli attori.

Il convenuto [REDACTED] a sua volta, quale proprietario di un magazzino posto al piano terreno del Condominio di Corso Como n. 9, e avente una sola finestra affacciatesi sul cortiletto di proprietà degli attori, chiedeva il rigetto della domanda attorea atteso il carattere di veduta e non di luce dell'apertura in questione, tenuto conto delle caratteristiche in concreto della situazione dei luoghi e della funzione svolta dall'apertura stessa.

Concessi quindi i termini per le memorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., con ordinanza, in data 2.02.06, il Giudice ammetteva in parte i capitoli di prova dedotti dalla convenut [REDACTED]. Assunte le prove ammesse, all'udienza del 23.05.07 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver concesso alle stesse i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli attori è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Intanto gli attori non hanno dimostrato, in modo inequivocabile, il loro assunto ed in particolare la natura di luce delle aperture in contestazione. Non può infatti rivestire un valore decisivo lo stralcio della perizia prodotta dagli attori, effettuata peraltro in altro giudizio, tra parti diverse ed avente un oggetto diverso.

Per contro, le risultanze documentali e testimoniali acquisite consentono di qualificare le predette aperture come vedute.

Da un lato, infatti, la sussistenza di una semplice inferriata non può ritenersi sufficiente per configurare una luce piuttosto che una veduta, mentre invece ciò che rileva in via distintiva è proprio la possibilità o meno di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 900 c.c.).

Nella specie, le aperture in esame sono dello stesso tipo di quelle poste ai piani sovrastanti (doc. 1 conv.), le loro caratteristiche strutturali consentono di *inspicere* e *prospicere in alienum*, la loro attuale conformazione risale all'epoca della costruzione (v. testi e soprattutto interrogatorio dell'attrice [REDACTED] con la conseguenza che la semplice apposizione dell'inferriata, per esclusivi motivi di sicurezza, non può consentire di qualificare l'apertura come luce.

Per completezza, si deve inoltre rilevare che comunque risulta dimostrata, con la necessaria certezza, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù in capo ai convenuti.

Ed infatti l'interrogatorio formale dell'attrice [REDACTED] ed i testi assunti hanno accertato che le caratteristiche delle predette aperture sono rimaste immutate nel corso degli anni ed appaiono identiche a quelle esistenti nel 1955, allorchè l'attrice cominciò a vivere in C.so Como 9. Nessuna opposizione e/o contestazione è stata mai sollevata nel corso degli anni, prima della presente causa, da parte dei danti causa degli attori e poi da questi ultimi e, dunque, i soggetti che nel tempo si sono succeduti nel diritto di proprietà sulle unità immobiliari poste al piano terreno hanno esercitato, per un lungo periodo ininterrotto, certamente superiore ai venti anni, il possesso correlato all'esercizio di un diritto di servitù, usufruendo, per le loro unità immobiliari, dell'aria e della luce proveniente dalle aperture affaccianti sul cortile di proprietà attuale degli attori.

Pacifica poi è l'affermazione in giurisprudenza della possibilità, con riguardo alle aperture lucifere all'interno di un edificio condominiale, di acquisto della relativa servitù per

usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ. n. 12125/97, n. 3441/2001).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] e [redacted] contro ditta [redacted] [redacted] [redacted] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge le domande degli attori perchè infondate;
- 2) condanna gli attori [redacted] e [redacted] a rifondere le spese del giudizio ai convenuti, che si liquidano, quanto a [redacted] in complessivi euro 6.633,59, di cui euro 5.000,00 per onorari euro 1559,59 per diritti ed euro 74,00 per spese; quanto a [redacted] in complessivi euro 6.036,00, di cui euro 4500,00 per onorari euro 1430,00 per diritti ed euro 106,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 3.10.2007



Il Giudice

Valter Colombo

Handwritten signature of Valter Colombo.